

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CIPELLINI e LEPRE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 LUGLIO 1976

Emissione di biglietti di Stato a corso legale da lire 50, lire 100
e lire 200

ONOREVOLI SENATORI. — La massiccia domanda di monete da lire 50 e da lire 100 che si è verificata agli inizi del 1974 e che continua ad aumentare nonostante le garanzie più volte espresse dal Tesoro, provoca inconvenienti di vario genere a consumatori, venditori, utenti.

Basti citare — ultimo in ordine di tempo — il provvedimento della Procura della Repubblica di Perugia che ha sentenziato il sequestro degli assegni circolari di piccolo taglio emessi da istituti di credito e da casse di risparmio, in quanto l'emissione di carta moneta spetta esclusivamente allo Stato. D'altra parte la cronica situazione della Zecca, incapace a soddisfare la richiesta con un sostanziale incremento della produzione di monete, fa sì che debba porsi rimedio alla situazione con misure non sostitutive ma aggiuntive.

Da ciò la proposta, che con il presente disegno di legge si sottopone agli onorevoli senatori, di introdurre in circolazione biglietti di Stato a corso legale da lire 50, lire 100 e lire 200 non già in sostituzione, come già affermato, ma ad integrazione delle monete metalliche di pari taglio.

Il disegno di legge si compone di tre articoli: nel primo si autorizza la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato da lire 50, lire 100 e lire 200; nel secondo si stabiliscono i criteri di determinazione dei contingenti e le caratteristiche dei biglietti di Stato; nel terzo si provvede alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione della legge.

Onorevoli senatori, la validità e l'urgenza del provvedimento vengono quotidianamente verificati dalla penuria degli « spiccioli ». Proprio per tale motivo i proponenti raccomandano la sollecita approvazione del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—**Art. 1.**

È autorizzata la fabbricazione e l'emissione di biglietti di Stato a corso legale da lire 50, lire 100 e lire 200.

Art. 2.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del tesoro, saranno determinati i contingenti, le caratteristiche dei biglietti di Stato di cui al precedente articolo nonchè i limiti per il potere liberatorio dei biglietti emessi.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1976 si provvede con pari riduzione del capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.